



**GARANZIA PER LA LIQUIDITA' E GLI INVESTIMENTI  
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE  
APPARTENENTI ALL'AREA GEOTERMICA COMPRESA  
TRA LE PROVINCE DI SIENA, PISA E GROSSETO  
LINEA B**

**REGOLAMENTO FONDO DI GARANZIA**

## Articolo 1 (Definizioni)

1. Nelle presenti procedure operative l'espressione:
- a. "*Misura*", indica le risorse disponibili sul Fondo di garanzia costituito da *Cosvig* presso *Fidi Toscana*. Il Fondo resta di proprietà di *Cosvig*, unitamente agli eventuali interessi sulla giacenza, e consente di attivare linee di credito in forma rotativa pari a 5 volte le risorse del Fondo medesimo (moltiplicatore). Le linee di credito come sopra descritte dovranno essere utilizzate esclusivamente per interventi localizzati nel territorio geotermico toscano definito in dettaglio nel successivo punto c. iii);
  - b. "*Protocollo*", indica il Protocollo di Intesa tra *Cosvig*, *Fidi Toscana* ed il sistema bancario operante in Toscana sottoscritto l'11 gennaio 2023 da CoSviG e successive modifiche e integrazioni;
  - c. "*MPMI*", indica le micro, piccole e medie imprese:
    - i) che soddisfino la definizione di cui all'allegato I, articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
    - ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
    - iii) aventi o che avranno, a seguito degli *investimenti*, sede legale o produttiva nei territori dei comuni soci di CoSviG firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia del 20 dicembre 2007, ricompresi nelle province di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora), Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance) e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Radicofani) al momento concessione della garanzia. Nel caso delle imprese che non abbiano sede produttiva nei comuni delle aree geotermiche al momento della domanda è sufficiente che le stesse si impegnino ad ottenere tale condizione prima della concessione della garanzia e che si impegnino a mantenerla per almeno 5 anni successivi.
      - La sede produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti
        - a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale,
        - b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso,
        - c) dispone di maestranze ivi adibite in via continuativa.
    - iv) non in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. U.E. 651/2014;
  - d. "*MPMI start up*", indica le *MPMI* che hanno avviato l'attività da meno di 24 (ventiquattro) mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*. La data di inizio dell'attività è quella risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  - e. "*CoSviG*", indica il "Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche Società Consortile a Responsabilità limitata (CO.SVI.G. - S.c.r.l) costituito ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/ 2000, della L. 896 del 9 dicembre 1986 e della L.R. 41/1999 ed avente sede nel comune di Radicondoli (SI);
  - f. ESL indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo, vale a dire l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

- g. Fidi Toscana S.p.a, è la società avente sede legale in Firenze, Viale Mazzini n. 46;
- h. “*soggetti finanziatori*” indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- i. “*garanzia*”, indica la garanzia diretta prestata da Fidi Toscana a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *MPMI*, la *garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta. L’ammissione alla *garanzia* è deliberata da Fidi Toscana esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili sulla *Misura* alla data di ammissione;
- j. “*riassicurazione*”, indica la riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996 art. 2, comma 100, lett. a);
- k. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti concessi alle *MPMI* per *investimenti* e per *liquidità*;
- l. “*investimenti*”, indica le seguenti spese da effettuare ovvero già effettuate entro e non oltre i 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della richiesta di *garanzia* per l’acquisto o la realizzazione di:
- i) Immobilizzazioni materiali;
  - ii) Immobilizzazioni immateriali, limitatamente a diritti di brevetto, licenze, marchi ed altri diritti di proprietà industriale;
  - iii) capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 30% del finanziamento;

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile.

Gli *investimenti* in immobilizzazioni materiali e immateriali acquisiti con il *finanziamento* garantito dalla *Misura* non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data dell’integrale pagamento degli *investimenti* o, se successiva, alla data di erogazione del *finanziamento* pena la revoca dell’ESL ex art. 8 del presente Regolamento.

Sono comunque esclusi:

- i) per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
  - ii) gli *investimenti* ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
  - iii) i lavori in economia;
  - iv) l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa e ogni altra immobilizzazione finanziaria;
  - v) i beni acquistati a fini dimostrativi;
  - vi) l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
  - vii) le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
  - viii) le spese già effettuate oltre i 36 mesi dalla presentazione della richiesta di *garanzia*.
- m. “*liquidità*”, indica la liquidità direttamente finalizzata all’attività aziendale ed in particolare:

- i) acquisto di scorte o di altre forniture da effettuare o effettuate entro un anno dalla presentazione della domanda di *garanzia*;
  - ii) consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; ove tale finalità sia ammissibile alla *riassicurazione*;
  - iii) estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; ove tale finalità sia ammissibile alla *riassicurazione*.
- n. “Fondo Centrale di Garanzia PMI” (anche FCG) il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'attivazione delle operazioni previste dall'art. 13 del d.l. 8 aprile 2020 n.23;

## **Articolo 2** **(Finalità della Misura)**

1. Le *garanzie* sono concesse, a valere sulla *Misura*, su *finanziamenti* alle *MPMI* per:
  - a. *investimenti*.

Alla richiesta di *garanzia* (modulo di richiesta presente sul sito [www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/](http://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/) e [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it)), oltre ai documenti previsti dall'art. 6, devono essere allegati:

    - i) una descrizione dettagliata del progetto di *investimento* e delle sue finalità, completa:
      - 1) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
      - 2) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
      - 3) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
    - ii) per le spese da sostenere, i preventivi relativi alle spese di cui alla lettera i)–devono essere completi di data e redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti in data non anteriore a tre mesi;
    - iii) per le spese già sostenute, copia delle fatture relative agli *investimenti* effettuati negli ultimi 36 mesi o altra documentazione equipollente e descrizione dei singoli *investimenti* effettuati completa del costo sostenuto dalla *MPMI* per singola voce di spesa;
    - iv) piano finanziario, che preveda una copertura dell'*investimento* da parte del *finanziamento* oggetto della *garanzia* non superiore all'80% in caso di *MPMI start up* ovvero di *MPMI* per cui la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica;
  - b. “*liquidità*”.

Alla richiesta di *garanzia* (modulo di richiesta presente sul sito [www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/](http://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/) [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it)), oltre ai documenti previsti dall'art. 6, devono essere indicate nella domanda per le sole finalità di cui a punti ii. e iii. della lettera l) delle Definizioni: importo residuo alla data di presentazione della domanda delle operazioni oggetto di consolidamento/rifinanziamento, idonea documentazione del regolare ammortamento in caso di operazione a medio termine, tasso applicato, banca originariamente concedente.

### **Articolo 3** **(Soggetti e Settori ammissibili)**

1. Possono beneficiare della *garanzia* le *MPMI* che:
  - a. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o che producono la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva – Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. D.M. 13 marzo 2013, D.M. 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015);
  - b. sono in regola con la normativa antimafia nei casi previsti dalla legge;
  - c. non sono in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - d. non sono state oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
  - e. non sono state oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000;
  - f. garantiscono comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Commissione Europea che incidono sulla moralità professionale;
  - g. osservano gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettano le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
    - i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
    - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - iii. inserimento dei disabili;
    - iv. pari opportunità;
    - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
    - vi. tutela dell'ambiente;
  - h. sono in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];

- i. hanno sede legale e/o operativa nei territori dei comuni soci di CoSviG nonché firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia del 20 dicembre 2007 ricompresi nelle province di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora), Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance) e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Radicofani).

#### **Articolo 4** **(Importo massimo garantito)**

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all'80% salvi i maggiori livelli consentiti dalla normativa in vigore.

Nei limiti dell'importo garantito la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% (o la maggior percentuale di garanzia eventualmente rilasciata) dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del *soggetto finanziatore* nei confronti della *MPMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. La *garanzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di importo massimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) con durata compresa fra 60 mesi e 84 mesi, oltre un periodo di preammortamento di 12 mesi. Ove la *Misura* opera con riassicurazione o in co-garanzia rispetto alle garanzie concesse dal *Fondo Centrale di Garanzia PMI* o da altri fondi pubblici in relazione a provvedimenti per l'emergenza Covid, la durata della *garanzia* è allineata a quella rilasciata da tali fondi.

3. L'importo massimo garantito, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di *garanzia*, in favore di una singola impresa o gruppo di imprese, non potrà mai superare il 25% dell'importo delle risorse del Fondo nettato delle perdite liquidate.

#### **Articolo 5** **(Costo della garanzia per le imprese)**

1. La *garanzia* è rilasciata senza oneri o spese a carico della *MPMI*.

#### **Articolo 6** **(Richieste di ammissione alle agevolazioni sui finanziamenti)**

1. Alla richiesta di *garanzia* devono essere allegati:
- per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
  - per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state

redatte le dichiarazioni dei redditi; le situazioni contabili devono essere riferite agli ultimi due esercizi conclusi e risultare complete di stato patrimoniale e di conto economico;

- c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi;
- d. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di *garanzia*;
- e. attestazione del fatturato come evidenziato dalla bozza di bilancio dell'ultimo esercizio chiuso – ancorché non ancora approvato – e della marginalità prodotta (MOL);
- f. bilancio previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso, completo di stato patrimoniale e conto economico;
- g. idonea documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti verso l'erario o verso gli enti previdenziali;
- h. documentazione comprovante la conoscenza da parte dei *soggetti finanziatori* della richiesta di *garanzia* della *MPMI*;
- i. in caso di *MPMI start up*:
  - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario della *MPMI*;
  - ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo disponibile sul sito web [www.cosvig.it/bando/accessoalcredito2022/](http://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito2022/) nonché sul sito [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it). La relazione deve riguardare:
    - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
    - 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;
    - 3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
    - 4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
    - 5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
    - 6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
    - 7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
    - 8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
    - 9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

2. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione:

- i) che la *MPMI* rispetta i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, lettere d), e), f), g) e h);
- ii) che la *MPMI* conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nelle presenti procedure.

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:

- i) qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di “de minimis”;
- ii) ogni altro aiuto ricevuto sugli *investimenti* oggetto della *garanzia*.

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e la dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità.

#### **Articolo 7**

##### ***(Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)***

1. Sui *finanziamenti* garantiti dal *fondo di garanzia CoSviG* a valere sulla *Misura*, i *sogetti finanziatori* non possono acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

#### **Articolo 8**

##### ***(Controlli, revoche e sanzioni a carico della MPMI)***

1. Le imprese beneficiarie possono essere sottoposte da parte di Fidi Toscana e/o di *Cosvig*, a verifiche e controlli orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei *finanziamenti*, tramite controlli documentali ed ispezioni in loco su un campione pari ad almeno il 10% delle *MPMI* ammesse alla *garanzia*. Le imprese beneficiarie si impegnano ad accettare i controlli ed altresì a fornire alla Banca ed all’Ente gestore un sintetico resoconto semestrale (oltre che di bilancio) entro 45 giorni dalla fine di ogni primo semestre dell’esercizio.

2. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dalle presenti procedure o la *garanzia* sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, la *garanzia* è revocata e la *MPMI* è tenuta a corrispondere a Fidi Toscana l’intero ammontare della *garanzia* stessa, l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da Fidi Toscana alla *MPMI* in sede di ammissione alla *garanzia*. Le somme recuperate saranno versate nel fondo di *garanzia* costituito da *Cosvig*.

#### **Articolo 9**

##### ***(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)***

1. Le agevolazioni del presente regolamento sono concesse nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall’articolo 3 paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 relativi all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

2. Le agevolazioni del presente regolamento sono cumulabili nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall’art. 3, paragrafo 2 dei citati Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013



3. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio.
4. Le garanzie sono concesse sui finanziamenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis".
5. Le *garanzie* sono altresì concesse sui *finanziamenti* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo:
6. L'intensità agevolativa della *garanzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di Fidi Toscana, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata da *Fidi Toscana* quale differenza tra:
  - a. il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della *garanzia*, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,
  - b. la commissione a carico della *MPMI*.
7. Gli aiuti generati dalla *garanzia* sui *finanziamenti* per *investimenti* sono cumulabili nel rispetto del massimale stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.
8. Gli aiuti generati dalla *garanzia* sui *finanziamenti* per *investimenti* sono cumulabili nel rispetto del massimale stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.
9. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento per il rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione:

## **Articolo 10** **(Limite di intervento della Misura)**

1. L'ammissione alla *garanzia* è deliberata da Fidi Toscana esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura* alla data di ammissione.
2. Il Fondo risponde delle perdite fino ad esaurimento della propria dotazione.

## **Articolo 11** **(Istruttoria delle richieste di garanzia)**

1. Salvo quanto previsto all'art. 12 comma 2, la garanzia essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori. La garanzia può essere richiesta anche su finanziamenti già erogati dalla banca da non oltre 2 mesi a condizione che l'impresa risulti "in bonis": in tal caso, ottenuta la garanzia, la banca provvederà a ridurre coerentemente gli spread applicati.
2. Le richieste di ammissione in originale devono, a pena di improcedibilità, essere:
  - a. inoltrate a CoSviG tramite PEC, anche tramite i *soggetti finanziatori* o contestualmente alla richiesta di finanziamento, utilizzando il modello di richiesta disponibile sul sito <https://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/> o sul sito [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it); CoSviG provvede ad inoltrare le richieste a *Fidi Toscana* entro il giorno successivo;
  - b. sottoscritte con firma del legale rappresentante della *MPMI*.
3. Cosvig riceve le richieste di garanzie e le trasmette a Fidi Toscana per l'istruttoria. Fidi Toscana si impegna a comunicare contestualmente a CoSviG le proprie determinazioni nonché le comunicazioni rilevanti nel procedimento. Sono improcedibili le richieste arrivate a *CoSviG* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con firma del legale rappresentante della *MPMI*.
4. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *MPMI* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a Fidi Toscana notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.
5. Le richieste di ammissione, complete dei dati e dei documenti previsti dall'art. 6, sono deliberate da Fidi Toscana, secondo l'ordine cronologico di ricezione o completamento della richiesta, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa:
  - a. 15 giorni lavorativi per le richieste relative a finanziamenti fino a 250.000 euro;
  - b. 30 giorni per le richieste relative a finanziamenti oltre 250.000.
6. L'istruttoria comprende la valutazione del merito di credito, tranne che per finanziamenti di importo fino a 40.000. Per gli importi superiori a 40.000 e fino a 250.000 il requisito del merito di credito si intende automaticamente posseduto dall'impresa nel caso in cui il rating attribuito da CRIF sia inferiore o uguale a 7. Per i finanziamenti di importo superiore a 250.000 €, il requisito di merito dovrà essere positivamente valutato da Fidi Toscana sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale e della possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la *garanzia* a valere sulla *Misura*.
7. Qualora Fidi Toscana nel corso dell'istruttoria richiedesse, a mezzo posta o PEC o raccomandata A/R, i documenti previsti dall'art. 6, la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, necessarie ai fini dell'istruttoria stessa che determinano l'ammissibilità dell'operazione, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i documenti previsti dall'art. 6, le rettifiche o integrazioni.
8. Le richieste sono archiviate d'ufficio, senza ulteriore comunicazione al *soggetto finanziatore* o alla *MPMI*, qualora i documenti, i dati previsti dall'art. 6, le rettifiche o integrazioni, non arrivino a Fidi Toscana entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta.

9. Fidi Toscana comunica in forma scritta (a mezzo posta o PEC o raccomandata A/R) alle *MPMI* ed ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla data della delibera.
10. Laddove ricorrano le condizioni di ammissibilità della *garanzia* al *Fondo Centrale di Garanzia PMI*, *Fidi Toscana* richiederà la *riassicurazione*, previa acquisizione dalla *MPMI* e dal *soggetto finanziatore* della documentazione prevista dalla normativa vigente pro tempore. La documentazione per la richiesta della *riassicurazione* dovrà essere fornita dal *soggetto finanziatore* e/o dalla *MPMI* entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di concessione della *garanzia*.
11. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

## **Articolo 12** **(Concessione dei finanziamenti)**

1. I *soggetti finanziatori* devono adottare e comunicare a Fidi Toscana, a mezzo PEC, o raccomandata A/R, la propria delibera entro 10 giorni dalla data della delibera della *garanzia a Fidi Toscana* o, in caso di *riassicurazione*, entro 10 giorni dalla data di delibera del Comitato.
2. I *soggetti finanziatori* possono adottare una delibera condizionata nella sua esecutività:
  - a. alla delibera di concessione della *garanzia* a valere sulla *Misura*;
  - b. in caso di *riassicurazione* alla delibera del Comitato del *Fondo Centrale di Garanzia PMI*, *Fidi*.
3. In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C, di delibera da parte del *soggetto finanziatore* nei termini suindicati, la richiesta di *garanzia* (o la delibera di *concessione della garanzia*) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C) una delibera di un nuovo *soggetto finanziatore* che, in caso di *riassicurazione*, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del Comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro due mesi dalla data di delibera di concessione della *garanzia* o, in caso di *riassicurazione*, entro due mesi dalla data di delibera del Comitato.

## **Articolo 13** **(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)**

1. I *finanziamenti* devono essere erogati dai *soggetti finanziatori* alle *MPMI* entro 12 mesi dalla data della delibera di concessione del *finanziamento* da parte dei *soggetti finanziatori*, a condizione che almeno il 25% dell'importo del *finanziamento* sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *garanzia* o in caso di *riassicurazione* dalla data della delibera di ammissione alla *riassicurazione*.
2. *Fidi Toscana* può concedere una proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del *soggetto finanziatore* o dalla *MPMI* prima della scadenza del termine stesso.
3. Entro i due mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono inviare a Fidi Toscana, a mezzo PEC o raccomandata A/R, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:
  - a. la data di valuta dell'erogazione;
  - b. l'importo complessivamente erogato;
  - c. la data di scadenza dell'ultima rata;

- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel *Protocollo*;
- f. la data di scadenza della prima rata;
- g. le eventuali rate di preammortamento.

4. Eventuali irregolarità rilevate da Fidi Toscana dovranno essere comunicate al *soggetto finanziatore*, il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

5. Fidi Toscana invia, ogni trimestre, ai *soggetti finanziatori* l'elenco delle operazioni da essi deliberate e che non risultano tuttavia ancora erogate.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nei precedenti commi del presente articolo comporta la decadenza della *garanzia*.

7. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati e saldati dalle *MPMI* entro dodici mesi dalla data di erogazione del *finanziamento*.

#### **Articolo 14** **(Variazioni)**

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a Fidi Toscana le informazioni in loro possesso relative:

- a. a variazioni all'assetto proprietario delle *MPMI*;
- b. alle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle finalità di *investimento* inizialmente previste;
- e. alle variazioni dell'importo finale dell'investimento;
- f. alle variazioni del piano di ammortamento;
- g. alle variazioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa (accolli).

2. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a Fidi Toscana eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *MPMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

3. I *soggetti finanziatori* devono informare Fidi Toscana a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da esso preventivamente autorizzati a stipulare con la *MPMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con la *MPMI* e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte di Fidi Toscana, fatto salvo l'impegno dei *soggetti finanziatori* a darne tempestiva comunicazione a Fidi Toscana.

4. Le *MPMI* beneficiarie della *garanzia* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

5. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione. Le variazioni nell'importo dell'*investimento* non comportano la revoca come disciplinata dall'art. 8, laddove la variazione non comporti il superamento dei massimali di aiuto previsti dal regolamento comunitario generale di esenzione per categoria di aiuto (Reg. UE 651/2014).

6. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti all'art. 3 ed i requisiti previsti per l'ammissione alle *garanzie*.
7. *Fidi Toscana* comunica l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.
8. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la *garanzia* concessa è confermata d'ufficio purché senza liberazione dell'originario debitore, dovendosi altrimenti operare una valutazione di merito del rischio da parte di *Fidi Toscana*.
9. La domanda di trasferimento della *garanzia* deve essere presentata dalla *MPMI* a *Fidi Toscana* entro 30 giorni dalla delibera di variazione del *soggetto finanziatore*. Alla domanda di trasferimento di *garanzia* deve essere allegata la delibera di variazione del *soggetto finanziatore*.
10. Il soggetto subentrante deve:
  - i. essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
  - ii. continuare ad esercitare l'impresa ed assumere gli obblighi relativi previsti dal bando.
11. Nei casi suddetti, *Fidi Toscana* adotta un atto di trasferimento della *garanzia* già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della *garanzia* originaria.
12. La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca della *garanzia* in termini di ESL.
13. Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione e/o si verifichi alienazione, distrazione o cessione degli *investimenti* prima del triennio, pur mantenendo in essere la *garanzia*, *Fidi Toscana* procede alla revoca dell'*garanzia* ai sensi dell'articolo 8.
14. Laddove, successivamente al trasferimento della *garanzia*, si debba procedere alla revoca della stessa, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.
15. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

## **Articolo 15** **(Cessione del credito garantito)**

1. I *sogetti finanziatori* sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SpA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sulla presente *Misura*, dandone successiva comunicazione a *Fidi Toscana*. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

## Articolo 16

### *(Attivazione della garanzia per le operazioni non assistite dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia L. 662/96)*

1. Per le operazioni non assistite dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia L.662/96, in caso di inadempimento della MPMI, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando alla MPMI inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate, capitale residuo e interessi di mora. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo). In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.

2. A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione della MPMI alle procedure concorsuali.

3. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata a Fidi Toscana tramite P.E.C., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

4. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della MPMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

5. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente a Fidi Toscana tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
  - i) la data di inadempimento;
  - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli

atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

- iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

6. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, Fidi Toscana liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

7. Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

### **Articolo 16 bis**

#### ***(Attivazione della garanzia per le operazioni assistite dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia L. 662/96)***

1. In caso di operazioni assistite dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia L. 662/96, il soggetto finanziatore deve comunicare a Fidi Toscana esclusivamente a mezzo PEC, entro novanta giorni dal loro verificarsi, a pena di inefficacia della garanzia da quest'ultima concessa, i seguenti "Eventi", registrati banca nel rapporto con il beneficiario:

- a. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
- b. la proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale al soggetto finanziatore;
- c. l'ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali, data dalla quale il Tribunale ha disposto il sequestro ai sensi del D. Lgs. 159/11, c.d. "Codice Antimafia").

2. Nel caso in cui il pagamento della rata avvenga successivamente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo, il soggetto finanziatore dovrà inviare apposita e tempestiva comunicazione a Fidi Toscana.

3. Limitatamente alle operazioni riassicurate dal Fondo L. 662/96 la richiesta di escussione della garanzia, a pena di inefficacia della stessa, deve essere inviata a mezzo PEC, entro 16 mesi antecedenti dal verificarsi del primo evento di rischio. Nel solo caso di ammissione del soggetto beneficiario a procedura concorsuale, il termine di cui sopra decorre dalla data di quest'ultimo evento.

4. Il soggetto finanziatore deve inviare l'intimazione di pagamento al soggetto debitore garantito, prima della data di escussione della garanzia del fondo.

5. In caso di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, il soggetto finanziatore, a pena di inefficacia della garanzia, deve procedere all'insinuazione al passivo, ovvero effettuare la precisazione del credito o l'atto equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita, nel termine perentorio di sette mesi dalla data di ammissione del soggetto beneficiario finale alla procedura concorsuale (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del

Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione ad altre procedure concorsuali).

6. Unitamente alla richiesta di escussione dovranno essere trasmessi a mezzo PEC a Fidi Toscana, a pena di inefficacia della richiesta stessa, tutti i documenti elencati di seguito:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione o dell'accredito del finanziamento sul c/c;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. atti integrativi del contratto e del piano di ammortamento aggiornato a seguito di ristrutturazioni finanziarie (compresa la delibera di accoglimento della variazione o comunicazioni equivalenti);
- f. copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale);
- g. copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite;
- h. in caso di procedura concorsuale la richiesta di ammissione alla procedura entro 7 mesi dalla dichiarazione di ammissione;
- i. copia della documentazione comprovante il perfezionamento dell'accordo in caso di accordi transattivi;
- j. la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli (quali protesti e pignoramenti a carico della MPMI e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori) o di evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del beneficiario con il soggetto finanziatore, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione della MPMI tra la clientela ad incaglio o in sofferenza al momento della delibera del soggetto finanziatore.

7. Fermo il limite dell'importo massimo garantito deliberato da Fidi Toscana e della dotazione finanziaria del fondo, l'importo liquidabile in favore della banca non potrà in ogni caso essere superiore alla percentuale garantita, indicata nella delibera di Fidi Toscana, dell'ammontare dell'esposizione del soggetto beneficiario finale per capitale ed interessi, calcolata all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio.



### **Articolo 17** **(Procedure di recupero del credito)**

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla *M PMI* per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *soggetto finanziatore*.
2. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
3. Il *soggetto finanziatore* comunica tempestivamente a Fidi Toscana l'eventuale irrecuperabilità del credito.
4. Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate da Fidi Toscana applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
5. Semestralmente il *soggetto finanziatore* comunica a *Fidi Toscana* lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *M PMI* specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

### **Articolo 18** **(Decadenza e inefficacia della garanzia)**

1. In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del presente articolo, la *garanzia* rilasciata dalla *Misura* è confermata a favore del *soggetto finanziatore*.
2. La *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima.
3. La *garanzia* è altresì inefficace qualora il *soggetto finanziatore*:
  - a. non rispetti i termini di cui all'articolo 12 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
  - b. non rispetti i termini di cui all'articolo 13 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
  - c. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente e la comunicazione dell'avvio dell'intimazione a Fidi Toscana nei termini e nelle modalità stabilite ai precedenti articoli 16 e 16 bis;
  - d. non rispetti le condizioni previste dall'art. 4 bis.

**Articolo 19**  
***(Priorità)***

In caso di più domande presentate in pari data avranno priorità le domande presentate da imprese aventi alla data dell'ultimo bilancio approvato il maggiore numero di occupati espressi in ULA. Laddove permanga una situazione di parità, saranno prioritarie le domande che presentano un minor importo richiesto.